



## COMUNICATO N. 21/CIT – 21 MARZO 2024

21/59

COPPA ITALIA SERIE C 2023–2024

### GARA DEL 19 MARZO 2024

Si riporta il risultato della gara disputata il 19 Marzo 2024

#### Finale Andata

PADOVA                      CATANIA                      2-1

### DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 20 Marzo 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

### GARA DEL 19 MARZO 2024

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,  
premesso che in occasione della gara di andata della Finale di Coppa Italia Serie C i sostenitori della Società CATANIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore (ad eccezione di quanto oggetto dei provvedimenti di seguito adottati) materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala) rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
- considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

#### DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

Il Giudice Sportivo,

rileva che, dai referti acquisiti agli atti (referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica), risulta quanto segue:

A) i sostenitori della Società Catania, posizionati nel Settore Curva Nord, hanno lanciato:

1. durante l'ingresso in campo delle squadre, tre petardi di notevole intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al 13° minuto del primo tempo, un fumogeno e un petardo di notevole intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. al 27° minuto del primo tempo, un petardo di notevole intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze.

B) Al termine del primo tempo e successivamente al rientro delle squadre e della Quaterna Arbitrale negli spogliatoi, una parte dei tifosi (circa 150 unità) del Catania entrava nel recinto di gioco, attraverso uno dei varchi di accesso al campo posizionato nell'angolo Nord-Est del Settore Ospiti; tali tifosi si dirigevano in prossimità dei tifosi avversari occupanti il Settore Tribuna Est e:

1. prelevavano uno striscione posto sulla recinzione;
2. lanciavano numerosi fumogeni verso il Settore Tribuna Est occupato dai tifosi avversari.

Tali fumogeni venivano raccolti dai tifosi del Padova e rilanciati all'indirizzo dei tifosi del Catania che stazionavano nel recinto di gioco. Il lancio ed il rilancio dei fumogeni si ripetevano più volte fino all'intervento delle Forze dell'Ordine.

Nel frangente, una parte della tifoseria del Catania che era rimasta nel Settore Curva Nord Ospiti, lanciava nel recinto di gioco tre petardi all'indirizzo delle Forze dell'Ordine impegnate a sedare la tifoseria che invadeva il recinto di gioco, senza conseguenze.

Lo scontro tra i tifosi del Catania e le Forze dell'Ordine proseguiva per alcuni minuti anche all'interno della Curva Nord Ospiti.

Le condotte poste in essere dai tifosi del Catania hanno determinato un ritardo di 4 minuti sull'orario di inizio del secondo tempo.

Durante gli scontri il dirigente del servizio dell'Ordine Pubblico accusava un malore, tale da rendere necessario l'intervento del personale medico presente sul terreno di gioco e il successivo trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti.

Dal referto del Commissario di Campo è emerso altresì che i tifosi del Catania hanno danneggiato due vetrate di separazione del Settore Curva Nord Ospiti dal recinto di gioco e un parapetto al varco di accesso al campo di gioco del Settore Tribuna Est.

C) Dai referti sono emerse, altresì, a carico della Società Padova le seguenti condotte:

1. al 12° minuto del primo tempo, i suoi sostenitori lanciavano un petardo di notevole intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. tra il primo e il secondo tempo, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Est, raccoglievano i fumogeni che erano stati lanciati verso di loro dai tifosi avversari e li rilanciavano all'indirizzo degli stessi che stazionavano nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Per i motivi esposti, in ordine alle condotte sopra specificate poste in essere dai sostenitori del CATANIA e del PADOVA, adotta i seguenti provvedimenti.

### **Società PADOVA**

#### **AMMENDA DI EURO 5000**

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che i fatti sopra indicati sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno rappresentato un rilevante rischio per l'incolumità dei tesserati, dei tifosi e degli addetti ai servizi (considerate le modalità dei lanci effettuati in reciproco danno dalle due tifoserie) e rilevato che non si sono verificate conseguenze (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

## **Società CATANIA**

### **OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CASALINGA A PORTE CHIUSE ED EURO 10.000 DI AMMENDA**

Da quanto sopra esposto appare evidente la gravità dei comportamenti dei sostenitori del CATANIA. Invero, le condotte sopra riportate sono state perpetrate in violazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S. e costituiscono fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e fatti violenti integranti pericolo per l'incolumità pubblica. Nella specie va rilevato che esse hanno determinato, anche in concreto, la ritardata ripresa del gioco dopo l'intervallo di circa 4 minuti a causa, peraltro, dell'invasione di campo da parte di un numero consistente di tifosi ospiti. Inoltre, hanno rappresentato un rilevante rischio per l'incolumità dei tesserati e dei tifosi e degli addetti ai servizi (considerate le modalità dei lanci effettuati in reciproco danno dalle due tifoserie) e hanno provocato danni all'impianto sportivo.

Alla luce di quanto sopra esposto e osservato, nelle condotte di cui sopra si deve ritenere ricorrente un caso di particolare gravità che, in applicazione del comma 4 dell'art. 25 cit., impone l'infrazione, congiunta o disgiunta, anche di una delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f), C.G.S. Nell'individuazione della sanzione più adeguata ed equamente commisurata alla gravità delle condotte perpetrate e alle conseguenze concrete che ne sono derivate, appare congrua la sanzione prevista dalla lettera e) e cioè l'obbligo a carico della Società Catania di disputare una o più gare a porte chiuse, oltre all'irrogazione di un'ammenda. La congrua graduazione della sanzione, commisurata alla gravità dei fatti scrutinati, appare quella di seguito indicata.

Ritenuta la continuazione, la misura della sanzione viene determinata in applicazione degli artt. 6, 8, lett. b) ed e), 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto). La misura medesima è attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.

Per l'effetto, commina la sanzione della disputa di una gara casalinga a porte chiuse e di euro 10.000 di ammenda.

Dispone che la sanzione della disputa di una gara casalinga a porte chiuse sia scontata in occasione della gara successiva di Coppa Italia Serie C che la Società CATANIA disputerà dopo la data di pubblicazione della presente decisione (Finale di Ritorno Coppa Italia Serie C del 2 aprile 2024).

## **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA**

WELBECK MASEKO NANA ADDO (CATANIA)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, in un contrasto di gioco, lo colpiva al volto con media intensità con i tacchetti esposti, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerato, da una parte, la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo e, dall'altra parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario.

## **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)**

KIRWAN NIKO

(PADOVA)

**AMMONIZIONE (I INFR)**

CURADO MARCOS  
BIANCHI NICOLO

(CATANIA)  
(PADOVA)

IL GIUDICE SPORTIVO  
Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze 21 Marzo 2024

IL PRESIDENTE  
Matteo Marani